



**Città di Anzio**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

# **NOTA INTEGRATIVA**

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**

## Nota Integrativa per il Bilancio 2017-2019

### Punto 1

#### 1) Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

### Criteria di valutazione per le previsioni e coerenza tra strumenti della programmazione

La fonte normativa per la gestione del processo di programmazione è contenuta nel “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e successive mm. e ii.

Il Principio definisce la programmazione quale “processo di analisi e valutazione” che mediante la comparazione di politiche e piani per il governo del territorio, consenta di organizzare le attività e le risorse per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

I contenuti del programma di governo definiscono:

- le finalità: rilevabili nel medio periodo, tese a soddisfare i fabbisogni esterni, mediante l’attuazione di politiche articolate in programmi ed eventuali progetti;
- gli obiettivi: rilevabili nel breve periodo, quali declinazioni operative di programmi e progetti, nonché misurabili in termini di efficacia (qualità ed equità dei servizi), ed efficienza (rapporto tra risorse impiegate e quantità dei servizi).

La programmazione ha inoltre i seguenti caratteri qualificanti:

- la valenza pluriennale, ove l’orizzonte temporale deve essere almeno triennale;
- la lettura non solo contabile dei documenti;
- il coordinamento, l’interdipendenza e la coerenza dei documenti di bilancio, che richiede una “considerazione complessiva ed integrata del ciclo di programmazione”, con rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Più in particolare il “Principio” reca una serie di indicazioni criteriali:

<b>Criteria</b>	<b>Descrizione</b>
Compatibilità	La programmazione si svolge nel rispetto delle “compatibilità economico-finanziarie”, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente.
Obiettivi di Finanza Pubblica	La programmazione è strumentale per il concorso delle amministrazioni al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale.
Risultati e loro rendicontazione	I contenuti della programmazione devono consentire ai portatori di interesse di: <ul style="list-style-type: none"><li>• conoscere, relativamente a “missioni e programmi”, i risultati che l’ente si propone di conseguire;</li><li>• valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.</li></ul>
Collegamento	I documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra: <ul style="list-style-type: none"><li>• quadro complessivo dei contenuti della programmazione;</li><li>• i portatori di interesse di riferimento;</li><li>• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;</li><li>• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.</li></ul>
Coerenza con il programma di governo	I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente, <u>anche attraverso enti strumentali e società controllate e partecipate</u> .
Obiettivi attesi/effetti raggiunti	Finalità ed obiettivi devono essere misurabili e monitorabili, in modo da verificare il loro grado di raggiungimento ed eventuali scostamenti tra quelli “attesi” e quelli “effettivamente raggiunti”.
Rapporto tra “finalità” e “bisogni”	I risultati, riferiti alle <u>finalità</u> , sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni, quale effetto dell’attuazione delle politiche.
Rapporto tra “obiettivi” e	I risultati, riferiti agli <u>obiettivi di gestione</u> , sono rilevabili nel breve termine e possono

“risultati”	essere espressi in termini di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• efficacia, letta sotto il profilo di qualità, di equità dei servizi e soddisfazione dell’utenza;</li> <li>• efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.</li> </ul>
-------------	---

Il citato “Principio della programmazione” dispone che con deliberazione di Giunta da adottare entro il 31 luglio di ogni anno venga approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Nell’ambito della Riforma dell’Armonizzazione dei Sistemi Contabili, il Documento Unico di Programmazione assume al ruolo di presupposto necessario di tutti gli altri documenti della programmazione e sancisce le linee di indirizzo dell’Amministrazione, nell’esercizio delle competenze d’istituto.

Ne consegue che le valutazioni espresse nel DUP determinano il nesso causale della seguente filiera logica:

- 1) situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali;
- 2) quadro delle risorse disponibili;
- 3) programmi, obiettivi, azioni tese a soddisfare il fabbisogno rilevato, mediante l’impiego delle risorse.

Al fine di rispettare la concatenazione logico-consequenziale voluta dagli indirizzi metodologici dettati dalla normativa, l’Amministrazione ha avviato dunque nel DUP le analisi di contesto socio-economico del territorio.

In ottica di progressivo miglioramento della elaborazione dei documenti di programmazione, in sede di aggiornamento del DUP 2018 - 2020, queste verranno opportunamente approfondite e contestualizzate con riferimento all’esercizio delle funzioni, dunque strettamente connesse a “missioni e programmi”.

Il profilo di maggiore rilievo che connota la relazione di interdipendenza tra Documento di Programmazione e Bilancio di Previsione, si identifica nella struttura che il DUP deve dare ai programmi dell’Ente. Questi debbono essere redatti “per Missioni e Programmi”, codifica corrispondente alla nuova classificazione del Bilancio.

Ne discende una lettura integrata e diretta tra fabbisogni rilevati, somme stanziare nel Bilancio, nell’ambito di “Missioni e Programmi”, con gli obiettivi descrittivamente esplicitati nel DUP.

La funzionalità, la congruità e sostenibilità degli intendimenti espressi, saranno così esplicitate perché coniugate con le somme opportunamente stanziare tra le previsioni del Bilancio, a disposizione per l’attuazione delle scelte operate.

### **Criteri di formulazione delle previsioni - Entrate**

L’analisi delle “risorse disponibili” per la formulazione delle previsioni e della complessiva sostenibilità delle politiche non ha potuto beneficiare di un quadro stabile e definito. Vi sono azioni pertinenti il recupero tributario della TARI (già TIA e TARES) che necessitano di preventiva analisi e di approfondimenti sulle possibili soluzioni ed i probabili “esiti”.

L’elaborazione delle previsioni di Entrata ha inoltre risentito della definizione, formale e sostanziale, di taluni degli elementi propedeutici alla corretta quantificazione delle risorse disponibili, generando inevitabili conseguenze sulle previsioni di spesa e sulla doverosa certificazione degli equilibri complessivi.

In particolare, tra i fattori maggiormente incisivi, si citano:

- quantificazione dei “trasferimenti regionali” a beneficio dell’esercizio delle funzioni in materia di Servizi Sociali;
- definizione dell’incremento del “fondo dei crediti di dubbia esigibilità”.

Per effetto della stabilizzazione delle variabili in materia di “trasferimenti regionali”, sarà possibile definire con certezza le disponibilità da porre a supporto delle scelte dell’Amministrazione, nella erogazione dei servizi e nella quota a carico delle risorse “proprie” dell’Ente.

Il complesso delle Entrate iscrivibili con certezza tra gli stanziamenti di Entrata Corrente, allo stato attuale degli elementi necessari e propedeutici, comporta una significativa flessione rispetto al precedente esercizio 2015, pari a circa 105 mln di € (4,578 mld del 2015, 4,473 mld nel 2016).

Di seguito si riportano gli elementi di maggiore rilievo che hanno caratterizzato la modalità di elaborazione delle stime sugli stanziamenti di entrata corrente:

- Titolo I dell’Entrata: le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono state stanziata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto dell’ultimo esercizio approvato e tenendo conto di incassi effettuati nella prima parte dell’anno 2017 e tuttavia ascrivibili all’attività di recupero tributario;
- Titolo II dell’Entrata: sulla base di informazioni ad oggi formalmente acquisite, sono state stanziata somme per l’esercizio di competenze in materia “sociale” che l’Amministrazione è comunque obbligata ad espletare; gli stanziamenti sono a carattere prudenziale e tengono a riferimento gli elementi ad oggi noti; ulteriori assegnazioni di risorse di cui si avrà notizia formale in corso di esercizio consentiranno di ridefinire sia l’entità del contributo a carico delle “risorse proprie” dell’Ente, sia il perimetro di estensione dei servizi;
- Titolo III dell’Entrata: le previsioni per l’esercizio 2017 sono state tratte da elementi documentali istruttori che hanno consentito l’iscrizione di risorse nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza; analoghe valutazioni sono state poi applicate alle previsioni delle due annualità successive, 2018 e 2019. Per tali esercizi le previsioni, ove non supportate da elementi prospettici della normativa di riferimento ovvero da stime effettuate dagli Uffici titolari della competenza, sono state elaborate prendendo in considerazione quelle fatte per l’esercizio 2017. Il manifestarsi di spese finanziate da detti stanziamenti, su seconda e terza annualità del pluriennale, sarà condizionato all’acquisizione di elementi fondanti gli accertamenti di entrata.

### **Criteri di formulazione delle previsioni - Spese**

Le linee guida nella redazione della proposta di Bilancio di Previsione sul versante della Spesa sono state definite sulla base delle seguenti assunzioni:

- rilevazione dei fabbisogni finanziari degli uffici comunali, cui è stato richiesto un possibile “risparmio” pari al 10% della spesa del precedente esercizio 2016; nelle prossime attività di programmazione che prenderanno avvio già dalla predisposizione del Documento Unico di Programmazione da approvare di Giunta entro il mese di luglio, si avrà riguardo alla correlazione tra spesa storica e aspetti quali-quantitativi dei servizi erogati, effettuata anche tramite utilizzo di indicatori e analisi comparative;
- pluriennalità delle previsioni;
- visione “reticolare” della costruzione della programmazione, in grado di fornire strumenti di monitoraggio complessivo e informazioni utili in sede di gestione (competenza, cassa, “equilibri”, limiti specifici), con successivi approfondimenti che verranno attivati in corso di esercizio finanziario;
- rispetto dei vincoli imposti dalle norme di Finanza Pubblica di cui alla Legge n. 243/2012 e successive modifiche ed integrazioni, così come attuata mediante ultime due “Leggi di Bilancio” per il 2016 e per il 2017.

## Modalità di reperimento delle richieste di spesa e ponderazione delle previsioni

La procedura adottata ai fini della individuazione degli stanziamenti di spesa è stata impostata sulla base delle seguenti linee di azione:

- rilevazione dei fabbisogni finanziari per gli uffici dell'Ente, con particolare riguardo a quelle che presentano maggiori criticità negli andamenti della spesa e il cui budget incide in misura rilevante sul totale del bilancio;
- rimodulazione delle previsioni, finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In coerenza con il rafforzamento del carattere autorizzatorio del Bilancio Pluriennale voluto dalla Riforma dell'Armonizzazione dei Sistemi Contabili, l'ipotesi di Bilancio ha tratto la base di riferimento nei valori segnalati dagli uffici.

Là dove gli importi richiesti sono risultati non coerenti con la necessità di riduzione del 10% rispetto al precedente anno 2016 si è reso necessario un approfondimento istruttorio sulla congruenza degli importi rispetto all'effettivo fabbisogno ed agli impegni già assunti. In taluni casi sono stati richiesti agli uffici ulteriori elementi di valutazione a fondamento degli stanziamenti da appostare nelle previsioni.

Nel caso più critico, in cui le quantificazioni di spesa avanzate dagli uffici hanno mostrato valori significativamente superiori alle disponibilità, si è proceduto con una doppia azione:

- ulteriore revisione dei fabbisogni di spesa e, ove possibile, riallineamento ai valori definiti dalle disponibilità;
- ove necessario, accantonamento al "fondo passività" delle potenziali passività derivanti da uno stanziamento relativo a voci di spesa che presentano differenziali notevolmente inferiori al dato storico, al duplice scopo di assicurare il mantenimento degli equilibri da necessità che dovessero effettivamente manifestarsi in corso di esercizio e rinviare ad approfondimenti istruttori fondamento delle reali necessità, i cui esiti saranno da considerare in eventuali variazioni da apportare al Bilancio di Previsione.

In corso di esercizio, per la prima volta, avvalendosi di criteri di calcolo basati su "coefficienti di riparto oggettivi", saranno riverificati i reali fabbisogni.

Tali coefficienti debbono essere "tarati", a seconda della tipologia di servizio da riparametrare, rispetto alle seguenti variabili:

- la "domanda potenziale": popolazione residente e/o superfici totali da mantenere (nei casi in cui tutta la domanda deve essere soddisfatta, come nel caso degli interventi manutentivi);
- la "domanda espressa": utenti serviti più liste d'attesa (nei casi in cui tutta la domanda potenziale non si tramuterebbe in domanda effettiva, come nel caso dei servizi sociali e/o educativi);
- indicatori di "disagio socio-economico": reddito medio per fasce di utenti dei vari servizi (quali indicatori correttivi del diverso grado di necessità di intervento pubblico).

Le variabili sopra elencate saranno poi ulteriormente ponderate utilizzando coefficienti di "maggiore assorbimento di spesa" a parità di servizio erogato, ovvero giustificativi di maggiori costi unitari.

### 2) Concorso agli equilibri di finanza pubblica

Con l'introduzione della nuova disciplina dettata dalla Legge di Stabilità 2016, si è passati dall'obbligo di conseguimento di un "saldo positivo" espresso in termini di "competenza mista" (Patto di Stabilità), ad un saldo pari o maggiore di zero, espresso in termini di **sola competenza**.

In punti qualificanti della nuova normativa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, desunti dalla Legge di Stabilità per il 2016 e riconfermati sostanzialmente per il 2017, sono:

- a) è prevista la **disapplicazione** di tutte le **norme che interessano il patto di stabilità interno**, prevedendo esclusivamente alcuni adempimenti riferiti al monitoraggio ed alla certificazione;
- b) è introdotta una nuova regola di finanza pubblica – conseguimento **di un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali** in termini di **competenza finanziaria potenziata** - che anticipa, in parte, i vincoli di pareggio di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

- c) ai fini della **verifica del pareggio, per l'anno 2017, oltre alle Entrate finali** (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa; trasferimenti correnti; entrate extratributarie; entrate in conto capitale; entrate da riduzione di attività finanziarie) e le **Spese finali** (spese correnti; spese in conto capitale; spese per incremento attività finanziarie) è considerato anche il **Fondo pluriennale vincolato (quota di avanzo)** di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;
- d) per l'anno 2017 è prevista l'esclusione dal saldo valido ai fini del pareggio delle spese sostenute per interventi riferiti all'**edilizia scolastica**. E' opportuno sottolineare che l'Ente beneficerà degli spazi finanziari richiesti ed ottenuti per l'esclusione dal Saldo di interventi di edilizia scolastica relativi alla casistica C – ulteriori tipologie di intervento per i quali si disponga del progetto esecutivo validato, di cui all'art. 1 comma 485 della Legge 232/16 nell'ambito del cosiddetto "Patto di solidarietà nazionale verticale" per un importo complessivo di € 650.000,00, da finanziare con Mutuo destinati all'adeguamento impiantistica della scuola Giovanni Falcone e del plesso Acqua del Turco.
- e) al fine di favorire ulteriormente gli investimenti a livello territoriale, sono stati previsti anche per il triennio 2017-2019 ulteriori interventi finanziati mediante il ricorso all'indebitamento; l'Ente presenta un ampio margine di rispetto dei relativi limiti ed ha pertanto assunto la decisione di dare un primo avvio all'incremento degli investimenti.

Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è stato certificato per l'esercizio 2016 e viene mantenuto per le nuove annualità previsionali.

Il margine di manovra è dato dall'incremento del "fondo dei crediti di dubbia esigibilità" e dalla "quota capitale dei mutui in ammortamento".

Tale differenziale positivo l'entità è presa a riferimento quale valore finanziario entro cui è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- applicare Avanzo di Amministrazione, in primo luogo quello vincolato, per spese la cui manifestazione contabile non sia potuta avvenire per effetto dell'applicazione del "Principio della competenza finanziaria potenziata", cioè ove non si sia manifestata la relativa esigibilità, ma si renda necessario impegnare nel 2017 le somme per dar seguito alle attività finanziate con fonte di Entrata accertata ed avente vincolo di destinazione;
- applicare quote dei fondi passività potenziali, comprese quelle accantonate nel risultato di amministrazione e provenienti da esercizi precedenti, per il manifestarsi, in corso di esercizio, degli eventi di rischio originariamente previsti e per i quali sia stato prudenzialmente effettuato l'accantonamento;
- applicare Avanzo di Amministrazione libero per esigenze di spesa;

Tutte le operazioni sopra descritte sono dunque condizionate al limite di importo definito dall'entità del fondo crediti di dubbia esigibilità ed al permanere degli equilibri così come definiti in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Tali opportunità saranno attentamente valutate in sede di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2016.

### 3) Criteria di valutazione su stanziamenti per accantonamenti spese potenziali

Nell'ottica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e al fine di disporre di adeguata copertura finanziaria nella ipotesi di emersione di potenziali fabbisogni nel corso dell'esercizio, l'Ente ha provveduto ad effettuare una puntuale ricognizione delle aree di rischio da cui possono emergere obbligazioni giuridiche passive.

Si è così pervenuti alla individuazione e quantificazione di una serie di voci, per le quali si è ritenuto necessario procedere ad accantonamento ad apposito fondo passività potenziali delle risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti dall'obbligazione passiva insorta.

Nella tabella di seguito riportata è elencata la descrizione di ogni singola voce e il relativo importo accantonato.

**Tabella riepilogativa delle voci accantonate al fondo passività potenziali**

<b>PASSIVITA' POTENZIALI</b>	<b>2017</b>
<b>PASSIVITA' POTENZIALI CONTENZIOSO</b>	
TERRENO ADIBITO A PARCHEGGIO ANTISTANTE SCUOLA MEDIA FALCONE	€ 64.984,98
ENERGIA ELETTRICA	€ 288.880,60
CONTENZIOSO DI LAVORO	€ 74.154,67
QUOTE CONSORTILI	€ 88.001,48
CANONI LOCAZIONE - LOC. PREBENDA	€ 104.383,00
RISARCIMENTO DANNI	€ 9.219,00
PARCELLE AVVOCATI	€ 6.108,56
PRESTAZIONI PROFESSIONALI - DIREZIONE LAVORI	€ 11.683,59
FORNITURA DI SERVIZI	€ 6.608,33
ESECUZIONE DI LAVORI	€ 28.891,34
LIQUIDAZIONE SPESE DA CONTENZIOSO	€ 32.392,83
<b>SUB TOT.</b>	<b>€ 715.308,38</b>
<b>ALTRE PASSIVITA' POTENZIALI</b>	
PARCELLE AVVOCATI	€ 19.084,10
FORNITURA SERVIZI	€ 57.986,60
<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 77.070,70</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO 2017</b>	<b>€ 792.379,08</b>

PASSIVITA' POTENZIALI	2018
<b>PASSIVITA' POTENZIALI CONTENZIOSO</b>	
SINISTRO (CAUSA DI LAVORO)	€ 154.904,46
FALLIMENTO	€ 430.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO 2018</b>	<b>€ 584.904,46</b>

PASSIVITA' POTENZIALI	2019
<b>PASSIVITA' POTENZIALI CONTENZIOSO</b>	
FALLIMENTO	€ 463.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO 2019</b>	<b>€ 463.000,00</b>

Il fondo passività potenziali è dunque finanziato ed accantonato in Bilancio secondo una accurata valutazione sia del grado di rischio, sia dei tempi di manifestazione del rischio medesimo.

4) Criteri di valutazione su stanziamenti a fondo crediti dubbia esigibilità

Al fine di assicurare concreta attuazione alla disciplina in materia salvaguardia degli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, l'Ente ha provveduto ad effettuare un esame analitico delle singole voci di entrata e a determinare, per ciascuna di esse, la valutazione del rischio di esigibilità del relativo flusso di incasso.

L'entità del credito ritenuto di dubbia esigibilità, tenuto conto della capacità media di riscossione dell'Ente, ha costituito oggetto di accantonamento al fondo in esame, in misura pari rispetto al livello minimo definito dalle disposizioni normative.

Per il triennio 2017 – 2019 il “Principio applicato concernente la contabilità finanziaria” – Allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011, è previsto un progressivo incremento della percentuale di applicazione minima, come di seguito elencato:

- Anno 2017 = 70%;
- Anno 2018 = 85%;
- Anno 2019 = 100%.

Inoltre le modalità di calcolo sono state ulteriormente aggravate dall'esclusione, per alcune delle annualità, delle “riscossioni a residuo attivo”. Modalità questa che ha portato il totale del “fondo” da € 2,6 mln. a 4,2 mln.

La tabella rappresentativa degli accantonamenti per le tre annualità del bilancio 2017 – 2019 è allegata alla presente nota integrativa – Allegato A



Con specifico riguardo ai crediti riferiti alla TARI e relativi “residui attivi”, in sede di elaborazione ed approvazione del Rendiconto 2016 saranno approfondite le analisi ed approntate le azioni funzionali all’incremento delle riscossioni – recupero tributario.

Per i crediti non ricompresi nel calcolo del “fondo crediti di dubbia esigibilità” non presentano criticità di gestione della riscossione e dei relativi “residui attivi”.

### **Punti 2 – Risultato di Amministrazione “presunto”**

L’Ente non fa applicazione al Bilancio 2017 di quote vincolate del Risultato di Amministrazione derivante dall’ultimo Rendiconto approvato 2015.

Il risultato presunto è allegato alla presente nota integrativa – Allegato B

### **Punto 3**

*Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili*

**Si fa rinvio alla tabella allegata alla presente nota integrativa**

### **Punto 4**

*Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogramma*

Il “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato 4/2 del D. Lgs. n. 11/2011, al punto 5.4.8 disciplina spese che possono essere finanziate dal “fondo pluriennale vincolato”, pur non presentando tutti i requisiti previsti per la sua alimentazione. La disciplina d’eccezione si riferisce a quei casi in cui si sia in presenza di spese per investimenti ove la fonte di finanziamento abbia carattere vincolato, ma non sia sorta l’obbligazione giuridica. Ricorrendo tali circostanze il legislatore prevede due ipotesi:

- a) il caso in cui solo alcune delle voci del quadro tecnico economico siano state impegnate, nel quale è consentito di traslare agli esercizi successivi le restanti voci con scritture di fondo pluriennale vincolato; sono esclusi da tale eccezione i casi in cui ad essere impegnate, nell’ambito del quadro tecnico economico, siano solo le spese per progettazione;
- b) il caso in cui le spese per procedure di affidamento siano state attivate ai sensi ed in applicazione dell’art. 53, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 ove, analogamente, è consentito l’impiego del fondo pluriennale vincolato al fine di riscrivere le contabilizzazioni nell’esercizio successivo, annualità entro la quale deve intervenire l’aggiudicazione definitiva, in assenza della quale le risorse originariamente accertate confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale e, conseguentemente, il fondo pluriennale vincolato è ridotto di pari importo.

Nel corso dell’anno sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione sugli esercizi 2016 e 2017, con particolare riferimento a previsioni per investimenti. Talune delle procedure, in ragione dei limitati tempi di realizzazione e di contestuale complessità delle stesse, non hanno potuto essere concluse con l’individuazione del soggetto aggiudicatario entro la data del 31 dicembre.

In argomento la Ragioneria Generale ha condiviso con l’Area Tecnica informazioni interpretative delle disposizioni normative ed istruzioni operative sul trattamento delle fattispecie, allo scopo di assicurare la corretta alimentazione del “fondo pluriennale vincolato”, nonché l’elaborazione delle previsioni 2017

– 2019 oggetto della presente nota. Il prospetto del FPV 2017 – 2018 – 2019 è allegato alla presente – Allegati C – D - E

### **Punto 5**

*Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti*

Non vi sono polizze fideiussorie rilasciate.

### **Punto 6**

Indebitamento

*Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata*

La Gestione Ordinaria dell'Ente, nell'anno 2017, non procederà ad alcuna operazione in strumenti finanziari derivati (ristrutturazione o estinzione anticipata dei contratti in essere) .

Inoltre l'Ente non è titolare di alcun contratto derivato o di alcun finanziamento che includa componenti derivate, e pertanto non sosterrà alcun impegno derivante dai suddetti strumenti finanziari (informativa ai sensi art.62, comma 8 della legge 133/08).

### **Punti 7**

*Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

*Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa percentuale*

Partecipazione alla Società Capo d'Anzio. Quota 61%.